PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI

Prot. n. 1283/2020

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO
E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – "FASE 3"

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia – DOG DG Risorse Materiali e delle Tecnologie prot. 98221.U del 19.6.2020, recante *"emergenza epidemiologica da COVID-19 – utilizzo di strumenti di controllo della temperatura a distanza negli uffici giudiziari"*;

Visto l'atto di recepimento per il Ministero della Giustizia del Protocollo quadro denominato *"Rientro in sicurezza"* sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le OO.SS. in data 24 luglio 2020;

Vista infine la circolare del Ministero della Giustizia – DOG del 4.9.2020, recante *"seguito a direttive in tema di organizzazione per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori indicazioni a supporto dello svolgimento dell'attività giudiziaria – informazioni di aggiornamento"*;

Considerato che occorre arricchire le misure organizzative già adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica, essendo essa ancora in atto, e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Considerato che, in ragione del quadro epidemiologico ancora in divenire, appare necessario provvedere ad istituire un sistema di misurazione della temperatura corporea di tutti coloro che accedono agli uffici di questa Procura della Repubblica;

Sentiti l'autorità sanitaria regionale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, il Medico competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU);

DISPONE

1. E' istituito un sistema di **controllo della temperatura corporea, a mezzo di termometro ad infrarossi**, di tutti coloro che accedono ai locali della Procura della Repubblica di Chieti.

2. Il controllo della temperatura sarà eseguito dal personale di servizio responsabile del controllo degli accessi, servendosi di apparecchiatura in dotazione all'ufficio.

3. Il predetto personale, ove rilevi una **temperatura superiore a 37,4 C°**, ripeterà la rilevazione a distanza di tre minuti dalla prima. Ove si confermi l'alterazione della temperatura corporea, la persona interessata non sarà autorizzata a fare ingresso in ufficio.

4. E' fatto divieto al personale incaricato di conservare i dati relativi alla temperatura corporea sulla memoria dell'apparecchio in dotazione o con qualsiasi altro mezzo.

Il presente provvedimento entra in vigore in data odierna e viene comunicato immediatamente al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di L'Aquila, al Sig. Presidente del Tribunale di Chieti, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, ai Sigg. Responsabili provinciali dei servizi di Polizia Giudiziaria, ai magistrati, al personale amministrativo e di polizia giudiziaria dell'ufficio ed a quello delle ditte appaltatrici dei servizi di vigilanza.

Si dia immediata pubblicazione sul sito web della Procura della Repubblica di Chieti.

Chieti, 23 settembre 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Francesco Testa